



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

MOLISE

Legge n° 3 del 13/05/2025

BUR n°24 del 14/05/2025

ID: MO25003

(Scadenza 13/07/2025)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE ANNO 2025

[Testo FLASH]

La legge Molise n. 3 del 13 maggio 2025 è costituzionalmente illegittima nelle parti che seguono.

§§§

L'articolo 14 della legge regionale in esame prevede diverse disposizioni in grado di determinare oneri a carico del bilancio regionale corrispondenti a spese potenzialmente non gravate dal carattere di obbligatorietà quali, a titolo esemplificativo quelle recate dal comma 19 "Istituzione della Molise Film commission". Alla stessa stregua si possono ritenere potenzialmente non obbligatorie, in tutto o in parte, le spese di cui ai successivi commi 20, 21, 22, 23, 25, 26 del medesimo articolo 14.

Sul punto giova ricordare che alla Regione Molise è vietato effettuare spese non obbligatorie: infatti, in considerazione del disavanzo non coperto per la Regione Molise, rilevato al IV trimestre 2024 dai Tavoli tecnici di monitoraggio, si sono realizzate, con riferimento al risultato di gestione dell'anno 2024, le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente, vale a dire - da un lato l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso 2025 (rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti);

- dall'altro, il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e dell'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009.

Con riferimento all'identificazione delle spese obbligatorie, si richiama che l'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che "Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa".

Alla luce degli interventi previsti dalla legge in esame e delle spese da essi generate, sarebbe stata necessaria una certificazione da parte del responsabile del bilancio che attesti l'assenza di spese non obbligatorie per il periodo oggetto di sanzione come sopra ricordato, certificazione che, di fatto, nel corso delle interlocuzioni, non è mai pervenuta.

Il rispetto di tale divieto deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente stesso e tale attestato costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento per il fabbisogno sanitario standard. **In assenza di tale attestato, la norma regionale contrasta con gli articoli 117 e 81 della Costituzione, nella parte in cui costituendo la base di legittimazione relativamente a spese non obbligatorie viola il combinato disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e dell'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009.**

Con specifico riferimento all'identificazione delle spese obbligatorie, si richiama che l'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011, da intendersi quale accertamento da effettuarsi ex ante in relazione alla natura e alla categoria della spesa. Tale norma parametro deve ritenersi parimente violata dal comportamento regionale omissivo (mancata attestazione/certificazione del rispetto del divieto di autorizzare spese non obbligatorie).

§§§

Ex art 127 cost

